IFEL SUPPORTO COMUNE PER LA GESTIONE FINANZIARIA

iFEL Fondazione ANCI

Progetto IFEL

Interventi di supporto e prevenzione delle crisi finanziarie nei comuni

WEBINAR

Gli aspetti contabili nella predisposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Relatore: Antonio Infantino

Scuola iFEL

Quando si può ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Articolo 243-bis - comma 1 - D.Lgs. 267/2000

I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, **sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo**.

La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo (Modificata dal D.L. 16 del 6.3.2014)

Riequilibrio finanziario pluriennale

Procedura per far fronte a squilibri strutturali del bilancio in grado di perovocarne il dissesto finanziario da attuare quando le misure previste dagli artt. 193 e 194 del Tuel non sono sufficienti

Privilegia l'affidamento della gestione del risanamento agli organi ordinari dell'ente

Disciplinato dal Testo Unico D.lgs. 267/2000:
- Articolo 243 - bis
- Articolo 243 - ter
- Articolo 243 - quater

Sono sospese le azioni esecutive nei confronti dell'ente dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e fino alla data di approvazione / diniego del piano di riequilibrio

Soggetti :
- Amministrazione Comunale
- Revisori dei Conti
- Ministero Interno
- Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti

Art. 243-bis

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita' da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Fino a 4 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato inferiore al 20%**
Fino a 10 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato compreso tra il 20 e il 60%**
Fino a 15 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato compreso tra il 60 e il 100% (Comuni fino a 60.000 abitanti)**
Fino a 20 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato superiore al 100% (Comuni fino a 60.000 abitanti) e 60% (Comuni con più di 60.000 abitanti)**

Art. 243-bis

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e' tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo' richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Art. 243-bis

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle societa' partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

Art. 243-ter

Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali

1. *Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali".*
2. *Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.*
3. *I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le citta' metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.))*

Art. 243-quater

Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche', entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell''articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. (92)

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.

7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

Articolo 243-sexies

Pagamento di debiti

1. In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione, le risorse provenienti dal **Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter** del presente testo unico sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis. ***((110))***
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle risorse di cui al comma 1.

*Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che "In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto **2000**, n. **267**, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso".*

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Cosa deve fare l’ente per predisporre il piano di riequilibrio

a) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati
b) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni
c) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio

La ricognizione e l’esame dei dati e della documentazione esistente

- La situazione contabile di cassa
- I bilanci e i rendiconti degli ultimi 3 (5) anni
- I dati contabili sulle riscossioni, sul f.p.v., sui risultati di amministrazione e sui servizi a domanda individuale
- La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- I debiti di funzionamento
- La dotazione organica vigente
- Il piano delle dismissioni immobiliari
- I rilievi formulati dalla corte dei conti

Le attività propedeutiche e di predisposizione del piano di riequilibrio

- L’analisi dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti
- La ricognizione delle passività potenziali e dei debiti fuori bilancio
- La relazione e il giudizio prognostico sul contenzioso pendente
- L’analisi dei dati contabili, dei bilanci e dei rendiconti degli ultimi 5 anni
- La predisposizione dello schema istruttorio del piano di riequilibrio
- Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
- La rideterminazione e il calcolo del f.c.d.e.
- La predisposizioni del piano di riequilibrio e l’individuazione dei mezzi finanziari
- La revisione della dotazione organica

La delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio

Contenuto minimo

1. *Le cause e i fattori di squilibrio finanziario*
2. *Le motivazioni sull'impossibilità di ricorrere alle misure di risanamento ordinarie (artt. 193 e 194 Tuel)*
3. *Eventuale mancato rispetto del piano di rientro triennale*
4. *Indicazione della presumibile massa passiva da ripianare con la procedura di riequilibrio*
5. *La richiesta (o meno) del fondo di rotazione*

- *il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL;*
- *lo squilibrio strutturale e la massa passiva devono essere ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, del Tuel;*
- *la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto indefettibile l'impossibilità di ripristinare gli equilibri di bilancio prospettici attraverso gli ordinari strumenti di risanamento previsti dagli articoli 193 e 194 del Tuel;*
- *Secondo la Sezione delle Autonomie (Delibera n. 5/2018) "lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è "strutturale" quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.)";*

La Procedura
In sintesi

Deliberazioni di attivazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Entro 5 giorni dall'esecutività della delibera va inviata la deliberazione a :
Ministero Interno
Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo)

Dall'attivazione della procedura si può richiedere l'anticipazione di liquidità

Entro i successivi 90 giorni il consiglio approva il piano di riequilibrio pluriennale

Durata massima da 4 a 20 anni (compreso quello di ricorso alla procedura)
Piano corredato dal parere dei revisori dei conti

La mancata approvazione del piano di riequilibrio pluriennale

Comporta l'applicazione delle misure previste per il dissesto finanziario dell'ente
(Articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 149/2011)

Le linee guida della corte dei conti

Sezione delle Autonomie

n. 16/2012 e n. 5/2018

Corte dei Conti - Sezione Autonomie

Linee guida attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Delibera n° 16/2012

Presupposti per accedere alla procedura :

- Approvazione bilancio di previsione
- Approvazione ultimo rendiconto di gestione nei termini di legge

L'avvio della procedura non comporta alcuna sospensione dei termini per l'approvazione dei documenti contabili

Elementi generali da inserire nel piano :

- Collocazione geografica
- popolazione residente
- Percentuale popolazione immigrata
- Flussi dei residenti

Azioni da porre in essere al 1° anno del piano di risanamento

- Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
- Misure di riduzione della spesa di personale
- Riduzione delle spese delle società partecipate
- Limitazione dell'indebitamento (?? è previsto il blocco per legge)
- Dismissioni patrimoniali

Il piano deve contenere un'esposizione attendibile e veritiera della situazione debitoria dell'ente

Il piano deve prevedere un maggior peso nei primi 5 anni per il ripiano della situazione iniziale di squilibrio

Piano di riequilibrio

Contenuto della sezione "Istruttoria"

1) Esame dei fattori e delle cause di squilibrio
2) Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
3) Il Patto di stabilità
4) Gli equilibri di bilancio dell'ultimo triennio
5) Gli andamenti di cassa dell'ultimo triennio
6) Il risultato di amministrazione dell'ultimo triennio
7) Il risultato di gestione dell'ultimo triennio
8) L'analisi della capacità di riscossione
9) l'Analisi dei residui
10) I debiti fuori bilancio e le passività potenziali
11) La gestione dei servizi per conto terzi
12) L'indebitamento
13) Le partecipate
14) La spesa degli organi istituzionali

Piano di riequilibrio

Contenuto della sezione “risanamento”

1) Misure di riequilibrio finanziario
2) Ripiano disavanzo di amministrazione
3) Ripiano dei debiti fuori bilancio
4) Revisione straordinaria residui attivi e passivi
5) Debiti di funzionamento
6) Tributi locali
7) Copertura del costo dei servizi
8) Incremento delle entrate correnti
9) Revisione della spesa

Durata massima da 4 a 20 anni a seconda del peso della massa passiva sulla spesa corrente dell’ultimo rendiconto approvato

Solo gli enti che accedono al piano di riequilibrio pluriennale devono destinare i proventi della dismissione dei beni patrimoniali al finanziamento dello squilibrio corrente

Sono entrate che finanziano il piano di risanamento

La procedura favorisce l’emersione di disavanzi occulti

Strumento di auto-risanamento

Scongiura la situazione più grave di dissesto finanziario

La gestione della crisi viene affidata agli organi di governo dell’ente

Vigilanza della sezione regionale di controllo

Impianto base della procedura sostanzialmente immutato

Particolare rilievo hanno gli aspetti procedurali

Esatta determinazione dei fattori di squilibrio

Attendibilità e sostenibilità delle misure di risanamento

Massa passiva ripianabile nell’arco temporale previsto dall’articolo 243-bis

Sezione Istruttoria

+

Sezione Risanamento

=

Piano riequilibrio finanziario

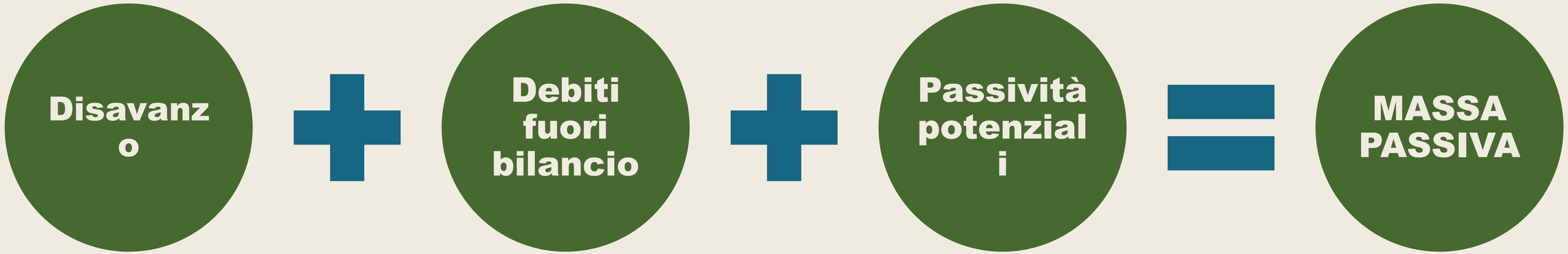

L’ANTICIPAZIONE DI CASSA NON RIPIANATA NON E’ MASSA PASSIVA

Revisione straordinaria dei residui → **Massa Passiva** → **Finanziamento del piano**

LA RILEVAZIONE DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VERIFICA DEL FCDE

VERIFICA DEL FPV

REVISIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI

EXTRA-DEFICIT AL 1.1.2015 E IL SUO RIPIANO

LA RILEVAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

ANALISI DEL CONTENZIOSO PENDENTE

GIUDIZIO PROGNOSTICO

DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE PASSIVITA' POTENZIALI

L’accesso al fondo di rotazione

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorita' giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

d) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

e) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi

MANOVRA SPESE CORRENTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale riduzione spesa correne Base 2017	Variazione % Rispetto al 2017
Macroaggregato 03 - Acquisizione beni e servizi								**#DIV/0!**
Di cui								**#DIV/0!**
Spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani								**#DIV/0!**
Spese per il servizio idrico integrato								**#DIV/0!**
Spese per il trasporto pubblico locale								**#DIV/0!**
Spese per la pubblica illuminazione								**#DIV/0!**
Spese rilevanti ai fini della riduzione delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	**#DIV/0!**

MANOVRA SPESE CORRENTI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale riduzione spesa correne Base 2017	Variazione % Rispetto al 2017
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti								**#DIV/0!**
Di cui								**#DIV/0!**
Trasferimenti ad altri livelli istituzionali								**#DIV/0!**
Spese rilevanti ai fini della riduzione delle spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	**#DIV/0!**

La Contabilizzazione del fondo di rotazione

Articolo 43 del DL 133 del 2014

Il trattamento contabile del fondo di rotazione è stato modificato consentendo, attraverso la sua iscrizione tra le entrate e le spese correnti del bilancio, in parte rilevanti anche ai fini del patto di stabilità nel triennio 2015-2017, di poter ripianare e finanziare sia il disavanzo che i debiti fuori bilancio rilevati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

La Sezione di Controllo Lazio con la delibera n. 6/2018

ha confermato tale lettura, all'esito dell'esame di un piano di risanamento, sostenendo che in effetti la novella del 2014 ha riconosciuto agli enti locali la possibilità di utilizzare il fondo non solo come anticipazione di liquidità ma anche come copertura finanziaria, annoverandolo tra le misure previste dal comma 6 lett. c) dell'articolo 243-bis del TUEL.

"la concessione del fondo in un'unica soluzione non esaurisce, per il suo importo, l'esigenza di riequilibrio poiché il piano viene gravato, per tutta la sua durata dei conseguenti oneri restitutori" da effettuare ogni anno in rate semestrali.

DM 1/8/2019 punto 3.20-bis – All. 4/2

ne ammette la duplice natura, facendo espressamente rinvio a due pronunce della stessa magistratura contabile dove: in caso di utilizzo quale anticipazione di liquidità si dovrà far riferimento alle modalità di contabilizzazione contenute nella delibera n. 14 del 2013 della Sezione delle Autonomie, sterilizzandone gli effetti in sede di rendiconto mediante la costituzione di un FAL, mentre in caso di impiego come copertura finanziaria si deve tener conto della delibera n. 6 del 2018 della Corte dei Conti Lazio.

La Contabilizzazione del fondo di rotazione

Sezione Regionale di Controllo Calabria che con la delibera n. 3 del 2020,

da alle norme in questione una lettura molto più restrittiva che in senso “costituzionalmente orientato” ammetterebbe l’utilizzo del fondo solo in termini di cassa poiché diversamente si violerebbe la golden rule contenuta nell’articolo 119, comma 6, della Costituzione. Le Corte dei Conti Calabria sostiene che nella norma primaria e in quella di rango secondario non viene specificato se l’iscrizione in bilancio debba avvenire per intero (in modo da sterilizzarne gli effetti in sede di rendiconto) oppure pro-quota (per contabilizzare solo gli oneri di restituzione annuali), rilevando un’incompletezza del testo legislativo che obbliga la stessa Corte a darne un’interpretazione che lo renda conforme ai principi costituzionali.

La ratio delle anticipazioni di liquidità, prosegue la Corte, di riallineare la cassa degli enti deficitari con la competenza attraverso la restituzione nei bilanci futuri, vale anche per il fondo di rotazione. Quest’ultimo, infatti, fornisce agli enti una liquidità aggiuntiva finalizzata a garantire il riequilibrio attraverso il pagamento dei debiti maturati ancorché non presenti in bilancio sotto forma di residui passivi. In pratica la liquidità immessa dal fondo dà copertura a spese “cristallizzate” presenti nel complesso dei bilanci e consuntivi che riguardano il periodo in cui si compie il percorso di risanamento.

Secondo i Giudici Contabili nulla osta a considerare tali risorse come un’anticipazione di cassa a media-lunga scadenza anche quando l’articolo 43 muta il codice SIOPE dell’entrata. Tale imputazione contabile non procede in modo parallelo con quella giuridica che rimarrebbe quella a suo tempo indicata dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 14/2013. Tale modalità, prosegue la Corte Territoriale, evita che lo stesso fondo si tramuti in uno strumento espansivo della spesa, cosicché attraverso la sua neutralizzazione nel bilancio mantiene la funzione di riequilibrio e flessibilizzazione della cassa, in modo conforme agli articoli 81 e 119 della Costituzione.

Certo è, sostengono i giudici, che la disposizione non si presenta essere chiara ed esaustiva e anche quella contenuta nel Decreto del 1° agosto 2019 rimane a tenore sostanzialmente ricognitivo

La Contabilizzazione del fondo di rotazione

Sezione Regionale di Controllo Umbria che con la delibera n. 1 del 2021

L’unico modo per rendere compatibile l’articolo 43 del DL 133/2014 con la *Golden Rule* contenuta nell’articolo 119, comma 6, della Costituzione è che la liquidità immessa dal fondo di rotazione non sia strettamente aggiuntiva ma destinata alla copertura di spese cristallizzate nel complesso dei bilanci, attraverso il percorso con cui si compie il riequilibrio contabile. Per la sezione umbra, in pratica, il fondo di rotazione ha dal 2014 una duplice finalità: di anticipazione di cassa e di copertura finanziaria, rientrando tra le misure di risanamento previste dalla lett. c), comma 6, dell’articolo 243-bis del TUEL, tanto è vero che se il fondo non fosse capiente, l’ente beneficiario avrebbe l’obbligo di indicare le misure alternative di finanziamento dei debiti e dei deficit da piano per un importo pari all’anticipazione non attribuita. In questo modo si accede all’interpretazione utilizzata da molti enti in riequilibrio sul doppio utilizzo del fondo, anche in relazione a quanto previsto dal principio contabile applicato, modificato dal DM 1.08.2019 che introducendo il par. 3.20bis ha ammesso espressamente la sua doppia destinazione: in termini di cassa e in termini di competenza (vedi SRC Lazio n. 6/2018)

La Contabilizzazione del fondo di rotazione

Sezione Regionale di Controllo Lazio che con la delibera n. 108 del 2021

Ha sollevato diversi dubbi di costituzionalità sull'articolo 43 del DL 133/2014 e sul principio contabile applicato (par. 3.20 bis), affermando che le norme sono in palese contrasto con l'articolo 119, comma 6, della Costituzione. In pratica il fondo di rotazione dovrebbe tornare ad essere utilizzato unicamente come mera anticipazione di liquidità.

Richiama espressamente la lettura costituzionalmente orientata compiuta dalla sezione di controllo calabrese (delibera n. 3 del 2020), pone alcuni dubbi di legittimità costituzionale sull'articolo 43 poiché l'utilizzo del fondo di rotazione, alla stregua di un mezzo di copertura, sarebbe impedito dalle norme costituzionali. Secondo il Giudice, infatti, nonostante il carattere non univoco della norma "*il legislatore si limita ad indicare la capacità del fondo di concorrere al processo allocativo per il recupero del disavanzo pregresso del piano di riequilibrio, ma non dice espressamente che debba o possa essere impiegato alla stregua di una copertura finanziaria*".

Il collegio contabile nelle sue conclusioni ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia ormai superata. Con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 53, comma 4, del DL 104/2020 Il legislatore ha dato un'interpretazione autentica dell'articolo 43 del DL 133/2014 sulle modalità di contabilizzazione del fondo di rotazione, per cui il decreto del 1° agosto 2019, nella parte specifica che riguarda il fondo di rotazione, sarebbe da considerare abrogato dalle disposizioni contenute proprio nell'ultimo decreto legge.

La Contabilizzazione del fondo di rotazione

Sezione Regionale di Controllo Lazio - Delibera n. 8/2023/PRSP

Ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, commi 1 e 2, del D.L. 133/2014 (Conv. Legge n. 164/2014) e dell' art. 53, comma 4, del d.l. n. 104/2020 (conv. dalla l. n. 126/2020).

Per la Sezione di Controllo entrambe le disposizioni denunciate, adottate con la forma del decreto-legge, violano l'art. 81, comma 6, della Costituzione e i principi fissati dall'art. 5, comma 1, lett. g), della l. cost. n. 1/2012, poiché introducono una deroga all'art. 119, comma 6, della Costituzione, senza la forma della legge rinforzata.

È incostituzionale l'art. 53, comma 4, del d.l. 104/2002 per due ragioni:

a) perché limita la tecnica contabile prevista per l'art. 243-ter del Tuel (con neutralizzazione del risultato di amministrazione) soltanto al caso del fondo di rotazione erogato sulle risorse del comma 3 dell'art. 53 del d.l. n. 104/2020;

b) perché legifica l'art. 3.20-bis che conferma che il fondo di rotazione ex art. 43 può essere impiegato a scopo di copertura, in contrapposizione alla regola della neutralizzazione che si applica solo all'art. 243-ter del Tuel.

La Corte dei Conti Lazio ritiene che non appaia praticabile un'esegesi diversa da quella letterale, che non lascia dubbi sull'effettiva volontà del legislatore

Corte dei Conti Sicilia - Delibera n. 130/2023**:** ***La possibilità di imputare i debiti fuori bilancio a valere sulla quota del fondo di rotazione non è consentita, pendendo la questione di legittimità costituzionale della normativa prevista per l'utilizzo di tale trasferimento di liquidità***

Anticipazione di liquidità

Fondo rotativo per la stabilità finanziaria degli enti locali

Restituzione nel termine massimo di 10 anni

Il termine decorre dall'anno successivo a quello in cui è erogato (DM Interno 11.1.2013)

Il riparto del fondo avviene con DM Interno in due date

Entro il 15 giugno

Entro il 15 novembre

La disponibilità del fondo è stabilita dalla dotazione indicata nella legge

<u>La facoltà di avvalersi del fondo va dichiarata nella 1ª deliberazione di ricorso al riequilibrio finanziario pluriennale</u>

La richiesta di anticipazione va inoltrata al Ministero Interno

al momento di trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Obblighi derivanti dall'accesso al fondo di rotazione

Riduzione delle spese di personale a decorrere dall'anno successivo

Eliminazione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti e del personale del comparto

Riduzione del 10% delle spese per prestazioni di servizi della spesa corrente

Spese finanziate con risorse dell'ente

Da realizzare nel termine di un triennio

Riduzione di almeno il 25% delle spese per trasferimenti correnti

Spese finanziate con risorse dell'ente

Da realizzare nel termine di un triennio

Blocco dell'indebitamento (fatti salvi i debiti fuori bilancio per spese di investimento e investimenti che comportano una riduzione stabile delle spese correnti)

Condizioni per l’accesso al fondo di rotazione

Articolo 243 -bis comma 8 lett. g)

Deliberare aliquote e tariffe nella misura massima

Impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili

Rideterminazione della dotazione organica (non può essere variata in aumento per tutta la durata del piano)

Spesa del personale a T.D. limitata al 50% dell’ultimo triennio antecedente l’anno cui l’ipotesi di piano si riferisce

Rideterminazione dotazione organica

in caso di accesso al fondo di rotazione

Dotazione organica sottoposta al controllo centrale della Commissione ex art. 1555 Tuel per esame e approvazione

Documenti da allegare al piano

- Incidenza spesa del personale
- andamento contrattazione decentrata integrativa
- Spesa teorica dotazione organica prima e dopo la rideterminazione
- Eventuali unità e profili in disponibilità
- Relazione sulla funzionalità dei servizi a seguito degli interventi di riduzione della dotazione organica
- Servizi esternalizzati e attestazione delle economie di gestione
- Contratti di lavoro a tempo determinato

Fondo rotativo per la stabilità finanziaria degli enti locali

Quantificazione - Concessione - Restituzione

Quantificazione € 300 / abitante (Comuni)

Riduzione 10% Enti che non dimostrano una riduzione delle spese correnti del 5% nell'ultimo anno del piano

Riferimento ultimo rendiconto di gestione approvato

Aumento del 25% Se l'ente dimostra di aver operato le riduzioni delle spese per prestazioni servizi e per trasferimenti correnti in misura pari al 5% in più della misura stabilita dalla legge

(MAC 03 = 10% - MAC. 04 = 25%)

Ministero Interno Entro il termine di 10 giorni dalla delibera di ricorso al riequilibrio pluriennale (1ª delibera)

Su domanda di accesso al fondo dell'ente comunica la quota massima attribuibile

Prenota l'impegno della quota massima assegnabile

Il Ministero concede l'anticipazione di liquidità, previa approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, entro 15 giorni dall'adozione del piano di riparto (15 giugno / 15 novembre)

Restituzione L'anticipazione deve essere restituita entro 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata

Restituzione in rate semestrali (30 aprile - 30 ottobre) di pari importo

Anticipazione del fondo di rotazione

Articolo 1, comma 960, Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonche' a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilita' speciale relativa al citato Fondo di rotazione.

Articolo 53 DL 104/2020 (Convertito Legge 126/2020)

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020

Istituzione fondo di sostegno enti strutturalmente deficitari il cui deficit strutturale e' imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del territorio e non a patologie organizzative e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui capacita' fiscale pro capite risulta inferiore a 395

Le risorse non possono essere utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Articolo 53 DL 104/2020 (Convertito Legge 126/2020)

Ripiano dei debiti fuori bilancio (Comma 6) – Modifica Art. 194 comma 3 Tuel

Previsto un piano di rateizzazione con durata diversa dai tre anni

garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa».

Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori

La Sezione Istruttoria

LO SCHEMA ISTRUTTORIO . DELIBERA SEZIONE DELLE AUTONOMIE – DELIBERA N. 5/2018

- **Durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale**
- **Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale**
- **Saldo di finanza pubblica**
- **Andamenti di cassa**
- **Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale**
- **Risultato di amministrazione**
- **Risultato di gestione**
- **Capacità di riscossione nel triennio precedente**
- **Analisi dei residui**
- **Debiti fuori bilancio e passività potenziali**
- **Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi**
- **Indebitamento**
- **Tributi locali e servizi a domanda individuale**
- **Spese per il personale**
- **Organismi partecipati**
- **Spesa degli organi politici istituzionali**

La predisposizione del piano

Adempimenti propedeutici alla predisposizione del piano, come indicato nelle linee guida

Le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, siano sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico e/o da idonei parametri obiettivi di riferimento, anche in ordine alle prospettive d’acquisizione e d’utilizzo delle risorse.

Rispetto delle tempistiche

- estremi della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con specificazione, ove dichiarata, della immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, co. 4, TUEL;
- data dell’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del TUEL;
- estremi della deliberazione d’adozione del conseguente piano di riequilibrio e dell’acquisizione del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- In caso di rimodulazione, da parte dell’amministrazione entrante, del PRFP presentato dall’amministrazione uscente, dovrà essere indicata: la data di proclamazione del Sindaco e la data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato prevista dall'articolo 4-bis, co. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Durata del piano di riequilibrio

Fino a 4 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato inferiore al 20%**
Fino a 10 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato compreso tra il 20 e il 60%**
Fino a 15 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato compreso tra il 60 e il 100% (Comuni fino a 60.000 abitanti)**
Fino a 20 anni	**Rapporto passività / impegni titolo I° spesa corrente dell'ultimo rendiconto approvato superiore al 100% (Comuni fino a 60.000 abitanti) e 60% (Comuni con più di 60.000 abitanti)**

Durata del piano di riequilibrio

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata al momento del ricorso alla procedura di riequiibrio finanziario	**4.816.746,83**
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2020	**7.535.414,59**
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	**63,92%**
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario	**15**

Pronunce della Corte dei Conti e misure correttive adottate

- Analisi delle eventuali delibere della Corte dei conti (che devono essere allegate)
- Analisi delle misure correttive adottate dall’ente locale
- Segnalazioni organo di revisione
- Riferimento al parere dell’organo di revisione sul piano di riequilibrio

L’Organo di revisione deve esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della “massa passiva” che l’ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l’attendibilità delle previsioni alla luce dell’esperienza maturata in ordine alla situazione dell’ente

Saldo di finanza pubblica

Rispetto del saldo W2 del prospetto degli equilibri di bilancio

Indicare le motivazioni del mancato rispetto del saldo

Arconet - FAQ n. 33 del 2019. Nella sua risposta la Commissione ricorda prioritariamente che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il **concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il **raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo**. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, **dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione** previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011

Andamenti di cassa

	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)			
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V)			
Entità anticipazioni non restituite al 31.12			
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL			
Entità delle somme maturate per interessi passivi			
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile			
Esposizione massima di tesoreria			

Equilibri di Bilancio

Rispetto dei saldi del prospetto degli equilibri di bilancio – Ultimo rendiconto approvato

Equilibrio di parte corrente

Equilibrio di parte capitale

Equilibrio corrente al netto degli accantonamenti missione 20 (Saldi W2 e W3)

Entrate e non ripetitive

ENTRATE	Accertamenti di competenza		
TIPOLOGIA	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio Esercizio n
Contributo rilascio permesso di costruire			
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al codice della strada			
Plusvalenze da alienazione			
Altre *			
Totale			

Entrate e spese non ripetitive

Spese	Impegni di competenza		
Tipologia	Rendiconto esercizio n - 2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio Esercizio n
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altre *			
Totale			

Evoluzione del risultato di amministrazione

	RENDICONTO		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Risultato di Amministrazione (+/-)			
di cui:			
a) Parte accantonata			
b) Parte vincolata			
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *			

Indicare gli esiti delle verifiche dell’organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

Allegare lo stralcio della relazione all’ultimo rendiconto di gestione approvato, nella parte in cui analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo

Evoluzione del risultato di gestione

	RENDICONTO		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Accertamenti di competenza (+)			
Impegni di competenza (-)			
Saldo			
Quota di FPV applicata al bilancio (+)			
Impegni confluiti nel FPV (-)			
Saldo gestione di competenza			

	RENDICONTO		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Riscossioni (+)			
Pagamenti (-)			
[A]			
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Applicato al Bilancio (+)			
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa (-)			
[B]			
Residui attivi (+)			
Residui passivi (-)			
[C]			
Saldo avanzo / disavanzo di competenza			

Capacità di riscossione

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n -1		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale Entrate Correnti									

Recupero evasione	Rendiconto esercizio n-3	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n -1
Previsione			
Accertamento (A)			
Riscossione c/competenza (B)			
Riscossione c/residui			
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %			

Analisi smaltimento dei residui

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n -1		
	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/smaltimen to su residui b/a*100	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/smaltimen to su residui b/a*100	Residui iniziali (a)	Riscossioni su residui (b)	Capacità realizzo/smaltimen to su residui b/a*100
Titolo 1 - Tributi propri									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti *									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale entrate correnti									
di cui Entrate Proprie (Titoli I e III)									
Titolo 4 - Entrate in conto capitale									
Titolo 6 – Accensione prestiti									
Titolo 9 – Entrate per servizi c/terzi									
Totale entrate									
Titolo 1 - Spese correnti									

Smaltimento dei residui attivi e passivi

Esercizio di riferimento	Titolo 1 Tributi propri	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 3 Entrate extratributarie	Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3)	Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 6 Accensione prestiti	Totale entrate
n-6 e precedenti							
n-5							
n-4							
n-3							
n-2							
n-1							
Totale residui							

Esercizio di riferimento	Titolo 1 Spese correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi	Totale spese
n-6 e precedenti					
n-5					
n-4					
n-3					
n-2					
n-1					
Totale residui					

Andamento dei debiti fuori bilancio

Articolo 194 T.U.E.L:	Esercizio n-2 e precedenti	Esercizio n-1	Esercizio in corso n	Totale debiti f.b. da ripianare
- lettera a) - sentenze esecutive				
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				
Totale				

SENTENZE ESECUTIVE	Esercizio n-2		Esercizio n-1		Esercizio in corso n		Totale debiti f.b. da ripianare
	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	
Totale							

Andamento dei debiti fuori bilancio

- Resoconto sintetico sullo **stato del contenzioso in essere, operando una valutazione prognos**tica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri, anche in relazione al grado dei giudizi pendenti e della significativa probabilità di soccombenza negli stessi.
- **Acquisizione, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un'attestazione sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti**, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.
- Esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l'ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l'utilità e l'arricchimento per l'ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.
- Verificare **se la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel piano trovi riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori**. In caso contrario, l'ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale.
- Controllare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 TUEL.
- Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza (Passività potenziali).
- **Indicare se l'ente abbia creato, ex art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del PRF.**

Giudizio prognostico	Valutazione IAS 37 e OIC 31
Probabile	**La soccombenza è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile piuttosto che il contrario, in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili.**
Possibile	**La soccombenza è possibile quando dipende da un'eventualità che può più o meno verificarsi, ossia il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile**
Remoto	**La soccombenza può essere ritenuta remota quando ha scarsissime possibilità di verificarsi ; ossia potrà accadere ma solo in situazioni eccezionali.**

Probabile

- l’evento ad esso correlato è già accaduto con elevata frequenza in passato;
- la pretesa è fondata in base alle esperienze precedenti;
- nel contenzioso in essere il grado di giudizio precedente è risultato sfavorevole al Comune
- la richiesta è sufficientemente documentata;
- il comune ritiene sia più conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
- l’orientamento giurisprudenziale al riguardo è decisamente sfavorevole

Possibile

- l’evento ad esso correlato è già accaduto in alcune circostanze in passato;
- la pretesa non è sempre fondata in base alle esperienze precedenti;
- si è ancora in una fase in cui non si conosce l’esito del primo grado di giudizio nel contenzioso in essere;
- la controparte persevera nell’azione contro il Comune, nonostante il grado di giudizio precedentemente sia stato favorevole al comune stesso;
- la richiesta non è pienamente documentata;
- il Comune valuta se sia conveniente o meno in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
- l’orientamento giurisprudenziale al riguardo è controverso o alterno;

Remoto

- l’evento ad esso correlato non è mai accaduto in precedenza;
- la pretesa non è fondata in base alle esperienze precedenti;
- il contenzioso è ancora in una fase d’istruttoria e non si conoscono le richieste della controparte;
- il Comune ha prevalso in tutti i precedenti gradi di giudizio del contenzioso in essere;
- la richiesta non è documentata;
- il Comune stesso non ritiene assolutamente conveniente in termini di rapporto costi-benefici risolvere in via anticipata il contenzioso;
- esistono vizi di forma che fanno prevedere la nullità dell’atto; - esistono circostanze tali da far prevedere l’incompetenza del foro giudicante;

Servizi conto terzi

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI (Titolo IX - conto competenza)			IMPEGNI (Titolo VII - conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

Servizi conto terzi (Cassa)

SERVIZI CONTO TERZI	RISCOSSIONI (Titolo IX - conto competenza)			PAGAMENTI (Titolo VII - conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

Servizi conto terzi (Dettaglio altre spese)

	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
1.			
2.			
3.			
4.			

Limite ed evoluzione dell’indebitamento

	Rendiconto esercizio n-4	Rendiconto esercizio n-3	Rendiconto esercizio n-2
Entrate correnti			
Interessi passivi			
Incidenza percentuale			

	Esercizio n-4	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1	Esercizio n
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Residuo del debito al 01.01					
Nuovi prestiti* (titolo VI entrate)					
Estinzione mutuo					
Prestiti rimborsati					
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)					
Residuo debito al 31.12					

Tributi e servizi a domanda individuale

Al fine di valutare le misure che l’ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, occorre avere conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto. L’ente dovrà, perciò, mostrare l’andamento di tali entrate, relativamente alla fase dell’accertamento e della riscossione, indicando il grado di copertura realizzato per ciascuno degli anni del triennio precedente.

Spesa del personale

Verificare se nell’ultimo triennio l’ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere.

Evidenziare:

- l’andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica;
- l’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- il trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell’ultimo triennio, con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
- l’incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di cui all’art. 110, co. 1, TUEL.
- l’incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti che, qualora sia pari o superiore al limite, pone il divieto di nuove assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- il trend di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell’ultimo triennio, con laquantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
- l’incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata econtinuativa e di quelli di cui all’art. 110, comma 1 del TUEL.

Organismi partecipati

DATI AGGREGATI	Rendiconto n - 3		Rendiconto n - 2		Rendiconto n - 1	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SPESE PER						
Sottoscrizioni capitale*						
Contratti di servizi						
Contributi in conto esercizio						
Contributi in conto capitale						
Concessioni di credito						
Coperture di perdite						
Aumenti del capitale						
	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti	Riscossioni	Accertamenti	Riscossioni
ENTRATE PER						
Dividendi						
Rimborsi crediti						
Altro (specificare)						

Scheda per ogni organismo partecipato

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	Rendiconto Esercizio n- 3	Rendiconto Esercizio n- 2	Rendiconto Esercizio n-1
Quota di partecipazione:			
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio			
Valore della produzione			
Costi della produzione			
di cui costi del personale al 31.12			
Personale dipendente al 31.12			
Indebitamento al 31.12			
Debiti verso l'Ente locale al 31.12			
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			

Organismi partecipati

Verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate, nell’ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità.

Verificare in particolare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finanziamento dovuti per legge.

L’ente, nel caso in cui abbia effettuato una concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale, deve evidenziare gli effetti finanziari di tale operazione e le ragioni della sua adozione. Nel caso in cui l’ente vanti crediti verso gli organismi partecipati, deve dimostrare la corrispondenza degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è stata compiuta un’operazione di “circolarizzazione dei crediti” e quali forme di monitoraggio siano state poste in essere in merito alla restituzione dei finanziamenti.

Organismi partecipati

Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o rilasciate lettere di patronage a favore degli organismi partecipati, l’ente espone gli eventuali effetti prodotti nel triennio, nonché una valutazione sulla rischiosità delle obbligazioni di garanzia assunte e sui potenziali effetti finanziari.

Verificare se, a fronte dell’impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata, l’ente abbia dichiarato il rispetto dei limiti all’indebitamento ex artt. 202 e 204 TUEL.

Ove siano state già verificate criticità nella gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti, indicare le deliberazioni adottate nell’ultimo triennio, relativamente alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.

Verificare se l’ente ha adottato il bilancio consolidato.

Indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi e, ove ricorra la fattispecie, di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni.

L’ente indica se ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un organismo partecipato, illustrando le ragioni della scelta e i costi che l’operazione pone in carico all’organismo partecipato ed all’ente stesso.

Spesa organi politici istituzionali

Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza. Per il Bilancio le Previsioni definitive	Rendiconto esercizio (n-2)	Rendiconto esercizio (n-1)	Variazione %	Bilancio in corso d'esercizio (n)	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori					
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale					

La Sezione Risanamento

Misure di riequilibrio economico-finanziario

Verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall’ente per il riequilibrio economico-finanziario.

L’ente illustra i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, producendo la documentazione idonea a comprovarne l’attendibilità (relazioni dei responsabili dei servizi competenti, analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento).

Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

Verificare che il piano sia idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima.

LA SEZIONE RISANAMENTO. DELIBERA SEZIONE DELLE AUTONOMIE – DELIBERA N. 5/2018

Misure di riequilibrio economico-finanziario

Ripiano del disavanzo di amministrazione

Ripiano dei debiti fuori bilancio

Revisione dei residui

Debiti di funzionamento

Tributi locali

Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

Incremento delle entrate correnti

Revisione della Spesa

Dimostrazione dell’equilibrio finale

Le misure di riequilibrio economico-finanziario

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ripiano del disavanzo di amministrazione (Cronoprogramma)

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO esercizio (B) ANNO N	RIPIANO esercizio (B) ANNO N+1	RIPIANO esercizio (B) ANNO N+2	RIPIANO esercizio (B) ANNO N+3	RIPIANO esercizio (B) ANNO N… .	Successivi
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale							
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui							
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art.1 c. 848 l. 205/2017							
Disavanzo tecnico							
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE							

Ripiano del disavanzo di amministrazione (Cronoprogramma)

RIPIANO ESERCIZIO	ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N…	Successivi
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: € ..... (2) **(A)**						
Disavanzo residuo* **(B)** (3)						
Quota di ripiano per anno **(C)**						
Importo percentuale** **(C/A)*100** (4)						
Quota residua di disavanzo da ripianare **(B-C)**						

Ripiano debiti fuori bilancio (Cronoprogramma)

Articolo 194 T.U.E.L:	Totale debiti f.b. da ripianare*	N	N+1	N+2	N+3	N….	Successivi
- lettera a) sentenze esecutive		Titolo…	Titolo…	Titolo…	Titolo…	Titolo…	Titolo… .....
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo .....
- lettera b) copertura disavanzi		Titolo..	Titolo..	Titolo….	Titolo..	Titolo….	Titolo..
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo .....
- lettera c) ricapitalizzazioni		Titolo….	Titolo..	Titolo..	Titolo….	Titolo..	Titolo….
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo .....
- lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza		Titolo…. .	Titolo…. .	Titolo…. .	Titolo…. .	Titolo…. .	Titolo…. .
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo ...	Importo .....
- lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		Titolo….	Titolo….	Titolo….	Titolo….	Titolo….	Titolo….
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo .....
Totale							

Ripiano debiti fuori bilancio (Spese di investimento)

Art. 194 TUEL:	Totale d.f.b. da ripianare	N	N+1	N+2	N+3	N….	Successivi
Assunzione di mutui in deroga ai limiti ex art. 204 TUEL, comma 1*							
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo ....
Fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL*							
		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo .....
Totale							

Ripiano debiti fuori bilancio

la coerenza delle coperture con il piano di rateizzazione dei debiti fuori bilancio convenuto con i creditori, tenendo presente che detto piano può avere durata inferiore a quella prevista per il piano di riequilibrio e durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio medesimo;

l’adesione effettiva dei creditori al piano di rateizzazione considerato nel piano di riequilibrio.”

Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL

Ripiano debiti fuori bilancio (Copertura)

Art. 194 TUEL:	Totale d.f.b. da ripianare	N	N+1	N+2	N+3	N….	Successivi
Assunzione di mutui in deroga ai limiti ex art. 204 TUEL, comma 1*							
		Importo …… …	Importo ……	Importo ……..	Importo ……..	Importo …… …	Importo ….
Fondo di rotazione ex art. 243-ter TUEL*							
		Importo ……	Importo ……	Importo ……	Importo ……	Importo ……	Importo ……
Totale							

Debiti di funzionamento e Revisione straordinaria dei residui

Revisione dei residui

L’ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; occorre, quindi, verificare che siano state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei dirigenti/ responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. I residui attivi e passivi stralciati, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento, vanno elencati in apposito prospetto, mentre, per i residui attivi conservati, l’attestazione del responsabile del Servizio finanziario deve essere corredata da una relazione dell’Organo di revisione, che si esprima, in particolare, sulla correttezza del loro mantenimento. La Commissione verifica il rispetto della disposizione in tema di istituzione del fondo di riserva per la svalutazione dei crediti.

Debiti di funzionamento

L’ente, determinato l’ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare attenzione ai tempi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso, in termini di oneri ed interessi passivi, nonché numero delle procedure esecutive, deve indicare le misure adottate o programmate per la riduzione dei tempi di pagamento, anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e degli oneri relativi.

I Tributi Locali

- Analizzare se e con quali modalità l’ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.
- La misura massima dovrebbe essere programmata sin dai primi anni del piano (1° e 2°); è necessario, in ogni caso, verificare che non siano state iscritte previsioni d’incremento delle entrate per tributi locali non congrue rispetto al trend di riscossione dell’ultimo triennio concluso. Verificare, inoltre, che l’organo di revisione in sede di valutazione del piano abbia apprezzato l’attendibilità delle previsioni di entrata.
- Laddove si riscontri una previsione d’incremento anomalo delle riscossioni, l’ente, deve fornire la dimostrazione delle misure adottate o programmate (ricorso a concessionarie, affidamento del servizio a società già partecipate, gestione diretta con riorganizzazione degli uffici tributi propri dell’ente), che consentano di accrescere, effettivamente, il grado di riscossione.

I Tributi Locali

	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+1	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+2	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n+3	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti nell'esercizio n....	[illegible]
IMU											
TARSU/TIA											
ADD. IRPEF											
TOSAP											
ICP											
CIMP											
PUBB. AFFISS.											
IMPOSTA DI SOGGIORNO											
IMPOSTA DI SCOPO											
ALTRE TIPOLOGIE (specificare.....)											

Impatto del recupero evasione

	Esercizio n		Esercizio n+1		Esercizio n+2		Esercizio n+3		Esercizio n…		Successivi	
	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento %	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento %	Accertamenti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti
Provvedimento 1												
Provvedimento 2												
Provvedimento 3												

Servizi a domanda individuale

L’ente dimostri, con idonea documentazione (delibere e programmi), le modalità con le quali assicuri la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

ANNO 2021		Proventi	Costi	% di copertura prevista
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	Mensa scolastica	€ -	€ -	
	servizi turistici	€ 896.296,00	€ 896.296,00	100,00%
	Copertura media servizi a domanda individuale			**100,00%**

ANNO 2021		Proventi	Costi	% di copertura
	servizio idrico integrato	€ 814.576,00	€ 1.188.140,25	68,56%
	Servizio smaltimento rifiuti	€ 2.122.854,00	€ 2.122.854,00	100,00%
	Copertura media servizi a domanda individuale			**84,28%**

Incremento delle entrate correnti

	Esercizio n*	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n…	Successivi	Totale
Titolo 1 – Tributi propri							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 – Entrate extratributarie							
a) Entrate Correnti							
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)							
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)							
Variazione dell'incidenza rispetto anno n							

Revisione della spesa

	Esercizio n°	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n...	Successivi
Titolo 1 – Spese correnti						
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						

Revisione della spesa

MANOVRA SPESE CORRENTI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale riduzione spesa corrente Base 2020	Variazione % Rispetto al 2020
Macroaggregato 03 - Acquisizione beni e servizi	3.823.053,50	4.495.343,39	4.081.581,28	4.089.132,12	4.076.232,12	4.076.232,15	**253.178,65**	**6,62%**
Di cui								
Spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	1.543.542,00	2.122.854,00	2.122.854,00	2.122.854,00	2.122.854,00	2.122.854,00		
Spese per il servizio idrico integrato	850.032,98	1.188.140,25	922.336,68	900.449,72	897.645,67	897.645,67		
Spese per il trasporto pubblico locale								
Spese per la pubblica illuminazione	355.000,00	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
Spese finanziate da entrate destinate e vincolate								
Spese rilevanti ai fini della riduzione delle spese correnti	**1.074.478,52**	**784.349,14**	**686.390,60**	**665.828,40**	**655.732,45**	**655.732,48**	**- 418.746,04**	**-38,97%**

MANOVRA SPESE CORRENTI	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale riduzione spesa corrente Base 2020	Variazione % Rispetto al 2020
Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti*	378.838,07 €	254.994,09	254.994,09	539.334,09	539.334,09	539.334,09	**160.496,02 €**	**42,37%**
Di cui								
Finanziati da capitoli di entrata	245.131,82 €	141.300,68	156.414,09	156.414,09	156.414,09	156.414,09		
Trasferimenti ad altri livelli istituzionali				284.340,00	284.340,00	284.340,00		
Spese rilevanti ai fini della riduzione delle spese correnti	**133.706,25 €**	**113.693,41 €**	**98.580,00 €**	**98.580,00 €**	**98.580,00 €**	**98.580,00 €**	**- 35.126,25 €**	**-26,27%**

Riduzione Macroaggregato 03 (-10%)	107.447,85
Riduzione Macroaggregato 04 (-25%)	33.426,56
Totale Riduzione Spesa Corrente	**140.874,41**
Riduzione operata su macroaggregati 03 e 04	**453.872,29**

La revisione della spesa

- L’ente, dopo avere esposto il trend della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa.
- L’ente deve dimostrare, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, la riduzione della spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, co. 5 e 26, co. 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche. La quantificazione delle risorse deve, comunque, avvenire complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.
- L’ente deve dimostrare la riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 10%, della spesa complessiva per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente (cfr.: 243-bis co. 9, lettera b) p. 1-5, TUEL) finanziata attraverso risorse proprie.
- L’ente dimostra la riduzione, entro il termine di un quinquennio almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui al macroaggregato 4 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie (cfr.: 243-bis co. 9, lettera b).
- Verificare, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che gli enti locali fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici in merito al contenimento delle spese per il personale delle società controllate, anche attraverso l’introduzione di limiti agli oneri contrattuali e alle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Dismissioni immobiliari

La Commissione acquisisce ogni necessaria informazione volta a verificare la bontà di previste operazioni di dismissione, tese a garantire proventi utili al riequilibrio economico finanziario pianificato. L’ente deve elencare le procedure di alienazione medio tempore avviate ai sensi dell’art. 58, decreto legge n. 112/2008 e successive modificazioni, specificando gli eventuali esiti infruttuosi e gli importi riscossi. Deve, altresì, indicare i procedimenti già avviati o programmati, i benefici attesi e quali forme utili, alternative all’asta, siano state previste e/o adottate.

Nel caso di trasferimento d’immobili o quote a società per la valorizzazione/trasformazione/cessione degli stessi, la Commissione acquisisce la necessaria documentazione contrattuale per l’esame delle condizioni e benefici previsti.

L’ente evidenzi se, per gli anni dal 2018 al 2020, intende avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento ai sensi dell’art. 1, co. 866, legge n. 205/2017.

Riduzione spesa organi politici istituzionali

	Esercizio (n)	Esercizio (n+1)	Variazione %	Esercizio (n+2)	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori					
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale					

Riduzione spesa organi politici istituzionali

	Esercizio (n+3)		Esercizio (n+4)	Variazione %		
Spese per il funzionamento del Consiglio						
Spese per le indennità dei Consiglieri						
Gettoni di presenza dei Consiglieri						
Spese per il funzionamento della Giunta						
Spese per le indennità degli Assessori						
Gettoni di presenza degli Assessori						
Totale						

Dimostrazione Equilibrio Finale: Le Entrate

ENTRATE	RENDICONTO ESERCIZIO N		
Legenda: RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione V=Fondi vincolati - T=TOTALE	ACCERTAMENTI		
	RLPD	V	T
Utilizzo avanzo accantonato			
Utilizzo avanzo vincolato			
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
di cui non ricorrenti			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			

Dimostrazione Equilibrio Finale: Le Entrate

ENTRATE	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZIO N...
Legenda: RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione V=Fondi vincolati - T=TOTALE	PREVISIONI		
	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato			
Utilizzo avanzo vincolato			
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti			
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale			
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
di cui non ricorrenti			
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti			
TITOLO 3 - Entrate extratributarie			

Dimostrazione Equilibrio Finale: Le Uscite

SPESE	RENDICONTO ESERCIZIO N				
Legenda: SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegni+FPV	IMPEGNI E FPV STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCANTONAMENTI				
	SO	FPVSO	SALT	FPVALT	T
TITOLO 1 - Spese correnti					
di cui:					
101 Redditi da lavoro dipendente					
102 Imposte e tasse a carico dell'ente					
103 Acquisto di beni e servizi					
104 Trasferimenti correnti					
107 Interessi passivi					
108 Altre spese per redditi da capitale					
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
110 Altre spese correnti					
Di cui:					
- Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità					
- Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi contenzioso e progressività costituzione FRC)					
- Acc.to Passività Potenziali					
- Altri accantonamenti					
- Fondo Rischi da sopravvenienze piano					
- debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori bilancio)					
- altri oneri straordinari					
TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
di cui: *- Debiti fuori bilancio*					
- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano					
- Altro (specificare)					

Dimostrazione Equilibrio Finale: Le Uscite

SPESE	ESERCIZIO N+1			ESERCIZIO N+2			ESERCIZIO N…		
Legenda:	Previsioni			Previsioni			Previsioni		
SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegni+FPV	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	
QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO									
TITOLO 1 - Spese correnti									
di cui:									
101 Redditi da lavoro dipendente									
102 Imposte e tasse a carico dell'ente									
103 Acquisto di beni e servizi									
104 Trasferimenti correnti									
107 Interessi passivi									
108 Altre spese per redditi da capitale									
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
110 Altre spese correnti									
Di cui:									
- Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità									
- Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi contenzioso e progressività costituzione FRC)									
- Acc.to Passività Potenziali									
- Altri accantonamenti									
- Fondo Rischi da sopravvenienze piano									
- debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori bilancio)									
- altri oneri straordinari									

L’esame istruttorio di Cosfel e Corte dei Conti

Sezione delle Autonomie – Delibera n. 36/2016

«grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi" in costanza del quale la stessa norma prevede l'attivazione della procedura di dissesto c.d. guidato

- è intervenuta sulla questione di massima sottoposta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia a seguito dell'esame del piano di riequilibrio del Comune di Catania.
- L'intervento nomofilattico ha riguardato, in particolare, la corretta applicazione delle norme contenute nell'articolo 243-quater, commi 3 e 6, del Testo Unico degli Enti Locali in materia di poteri di vigilanza e controllo assegnati alla Corte dei Conti - Sezioni Regionali di Controllo - sullo stato di attuazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali.
- la Sezione delle Autonomie richiama, nella deliberazione in esame, la funzione di controllo assegnata ai revisori dell'ente, in sede di monitoraggio semestrale e durante l'attività annuale dell'organo, nonché quella del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario in ordine al dovere-onere di segnalare il ricorrere delle condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del T.u.e.l., che ove omessa e/o foriera di produrre danni alle finanze comunali comporta, come conseguenza, l'assunzione delle connesse responsabilità sotto il profilo amministrativo e contabile.
- obiettivo primario delle procedura di riequilibrio finanziario, di cui all'articolo 243-bis, è quello di attuare un percorso graduale di risanamento finanziario dell'ente locale che permetta di superare quegli squilibri finanziari di tipo strutturale che se non eliminati lo potrebbe condurre al dissesto finanziario.
- secondo la Corte, l'aggravamento della situazione finanziaria precluderebbe quel percorso virtuoso e diventerebbe perciò ineludibile l'applicazione della c.d. procedura di *dissesto guidato,* introdotta con l'articolo 6 comma 2 del D.lgs. 149/2011, che assegna il potere di iniziativa proprio alle stesse Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti

Gli aspetti critici del piano di riequilibrio

- ✓ La tempistica di richiesta di accesso al fondo di rotazione
- ✓ L’utilizzo delle entrate ancora da recuperare e di incerta realizzazione
- ✓ La difficoltà nel riscuotere le entrate che potrebbe determinare risultati negativi in corso di istruttoria del piano di riequilibrio da parte del Ministero dell’Interno e della Corte dei Conti
- ✓ La riuscita del risanamento è basata esclusivamente sul recupero dell’evasione e sul fondo di rotazione
- ✓ L’insufficiente accantonamento al FCDE per le entrate derivanti dal recupero dell’evasione, inserite nel piano
- ✓ La spesa corrente è ridotta all’osso, ci sono spazi di manovra limitatissimi
- ✓ L’eccessivo peso del disavanzo di amministrazione e degli accantonamenti annuali
- ✓ Particolarmente penalizzante la rata per la restituzione del fondo di rotazione e del mutuo in deroga

I punti di forza del piano di riequilibrio

- ✓ La massa passiva è stata determinata in modo corretto e attendibile
- ✓ Corretta rilevazione del contenzioso pendente
- ✓ Utilizzo dei mezzi finanziari coerenti con il ripristino del deficit di cassa
- ✓ Aggressione immediata della massa passiva derivante da debiti e contenzioso (il ripiano si conclude il secondo anno, nel 2018)
- ✓ Emersione di tutti i potenziali e possibili fattori di squilibrio finanziario
- ✓ Rigorosa revisione della spesa corrente
- ✓ Entrate ricorrenti che tengono conto della effettiva capacità di incasso
- ✓ Corretto calcolo del FCDE a consuntivo e a preventivo (eccetto che per il recupero dell’evasione)
- ✓ Possibilità di utilizzare il FAL (DL 35) per finanziare il FCDE con il rendiconto 2017. Ciò determinerà una riduzione del disavanzo e, quindi, delle quote da accantonare annualmente in bilancio

Cosa valuta la COSFEL e la Corte dei Conti

La congruenza della massa passiva rilevata nel piano di riequilibrio

La congruità dei mezzi finanziari posti a base del risanamento

Il superamento degli squilibri di bilancio e di cassa e dei rilievi formulati dalla Sezione Regionale di Controllo

Revisori dei Conti

Entro 15 giorni dalla fine di ciascun semestre trasmettono al Ministero dell'Interno e alla Corte dei Conti una relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio

Il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano trasmetto la relazione finale :

- attuazione del piano
- obiettivi di riequilibrio raggiunti

Cosa non fare !!

Risposta ad una richiesta istruttoria della Direzione Centrale per la Finanza Locale

Lo scrivente trasmette la presente relazione,conscio di aver operato nel miglior modo possibile sia per l'impostazione operativa del piano sia per la sua facile lettura e comprensione,affinchè venga recepita,unitamente agli altri atti contabili allegati, dal Consiglio Comunale e fatta propria per l'approvazione.

E' invero che la costruzione contabile operata dal sottoscritto non basterà da sola a sorreggere la struttura del piano di riequilibrio complessivo. Solo se tutti i soggetti coinvolti entreranno nella logica che per mantenere un corretto equilibrio contabile occorre una programmazione adeguata della spesa ed una serie di obiettivi specifici e mirati da rispettare, sicuramente alla fine del triennio in questione si potrà ripartire con un bilancio correttamente e correntemente in equilibrio stabile.

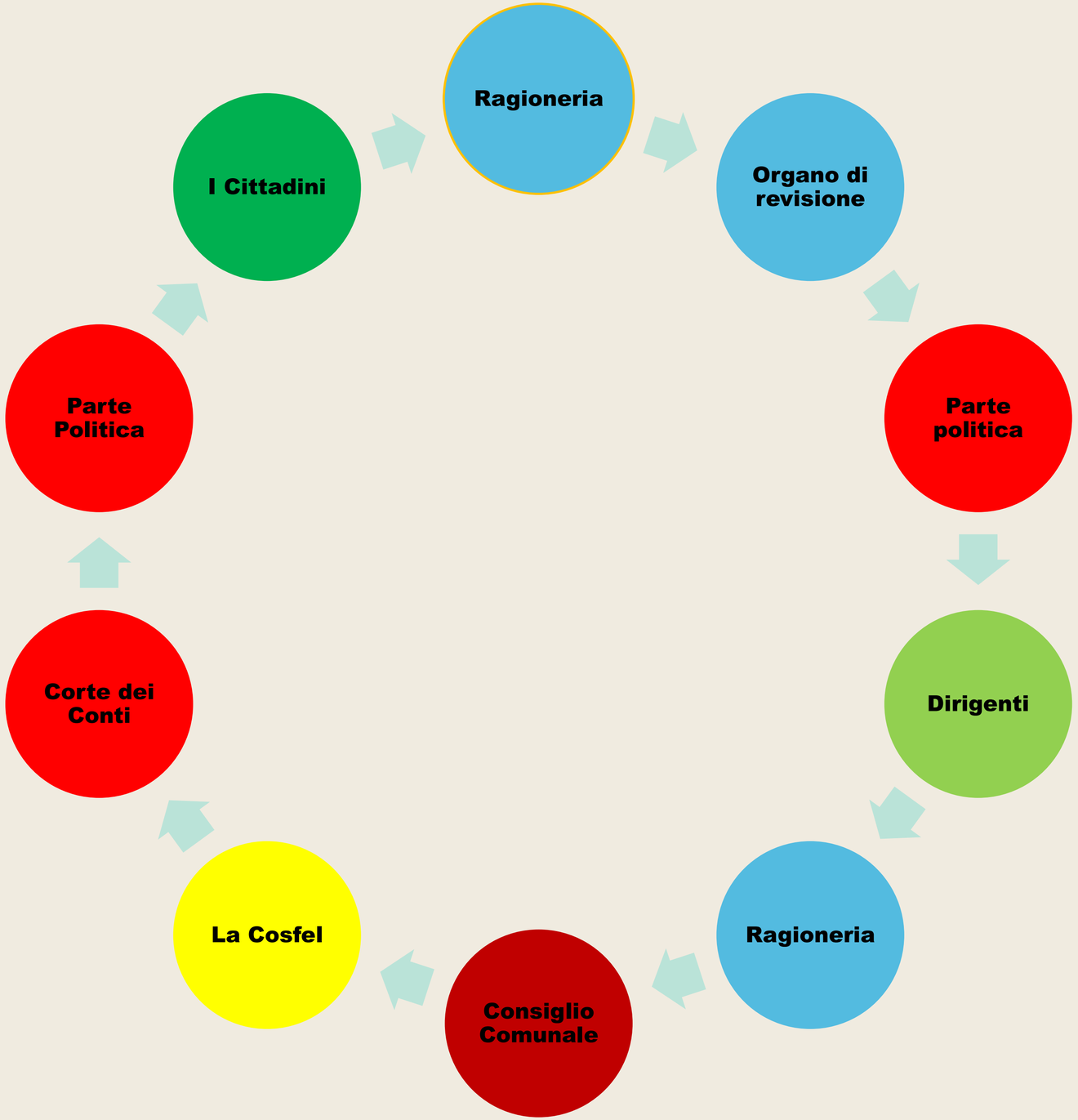
Ragioneria
Organo di revisione
Parte politica
Dirigenti
Ragioneria
Consiglio Comunale
La Cosfel
Corte dei Conti
Parte Politica
I Cittadini